SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 134

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 17 dicembre 1971)

INDICE

CATALANO: Per l'assegnazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli alloggi sociali delle cooperative « La ruota alata » di Salerno e « Case ferrovieri » di Battipaglia (6400) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) *Pag.* 3676

CELIDONIO: Per l'istituzione di un servizio di controllo sull'uso di automezzi e di telefoni dello Stato e di enti pubblici (3258); Provvedimenti da adottare per ridurre il costo di gestione delle automobili ministeriali (5740) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3676

CIFARELLI: Sull'atteggiamento dei professori universitari i quali mirano, con lo sciopero, ad ottenere statuizioni diverse da quelle approvate dal Senato per la riforma universitaria (5392) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 3677

CORRAO: Misure da adottare in relazione alle gravi carenze funzionali del tribunale di Marsala (6463) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3678

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE: Per la soluzione della vertenza che vede impegnato tutto il personale dell'Alitalia (5680) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 3678

GERMANÒ: In merito alla decorrenza, ai fini giuridici ed economici, delle promozioni per esami di concorso e delle promozioni per merito comparativo, con particolare riferimento all'Amministrazione del tesoro (5513) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 3679

LA ROSA: Per la sollecita copertura dei posti di cancelliere e di ufficiale giudiziario presso la pretura di Vittoria (6344) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) . . . . . *Pag.* 3680

PELLICANÒ: Lamentele espresse nei confronti del direttore della clinica delle malattie tropicali e infettive dell'università di Roma (3739) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 3680

RAIA: Provvedimenti disciplinari promossi dai presidi di alcuni istituti di Gela e Caltanissetta nei confronti di studenti che avevano protestato contro il comportamento della polizia a Roma durante la manifestazione dei terremotati della Valle del Belice (4315) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 3681

TERRACINI: Sulla circolare del Ministero di grazia e giustizia relativa alla revoca di molti messi di conciliazione (5664) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 3681

VERONESI: Per sapere in base a quali disposizioni alcuni ufficiali di stato civile richiedano, alla donna divorziata, l'osservanza del divieto di nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni, previsto dal codice civile per ipotesi di scioglimento del tutto diverse (5619) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) . . 3682

Sull'aggressione teppistica di cui è rimasto vittima il professor Raffaele Spongano dell'università di Bologna (6316) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 3682

VERONESI, BONALDI: Per l'apertura al traffico civile degli aeroporti di Cervia e di Spreta (Ravenna) (6264) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 3683

CATALANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponde al vero che, a distanza di circa un anno dal bando di prenotazione emanato il 28 novembre 1970, in applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 605, la Commissione competente presso il Compartimento di Napoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non ha ancora portato a termine l'esame delle domande degli aspiranti alle provvidenze previste dalla legge stessa, e che, per tale motivo, sono ancora bloccate le pratiche delle cooperative edilizie « La ruota alata » di Salerno e « Case ferrovieri » di Battipaglia, nonostante che esse risultino le sole concorrenti nella provincia di Salerno e rientrino certamente nella relativa disponibilità di finanziamento.

In tal caso, l'interrogante chiede l'intervento del Ministro per la più sollecita conclusione dei lavori della Commissione suddetta e, comunque, per l'assegnazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli alloggi sociali delle due cooperative concorrenti nella provincia di Salerno. (int. scr. - 6400)

RISPOSTA. — L'esame delle domande inoltrate dalle cooperative edilizie tra ferrovieri per usufruire delle provvidenze previste dalla legge n. 605 del 1966 si presenta particolarmente complesso e richiederà del tempo sia in relazione al numero delle istanze stesse (elevato specie nei compartimenti di Milano, Roma e Napoli, sia per le procedure da osservare, sia per il comportamento degli stessi interessati i quali spesso forniscono notizie incomplete ed imprecise.

Per quanto concerne la scelta delle cooperative da finanziare, così come espressamente previsto dal bando, essa verrà effettuata mediante estrazione a sorte e non attraverso la formazione di graduatorie.

Circa poi la ripartizione dei fondi disponibili (premesso che sono ancora in corso i contatti con le organizzazioni sindacali al fine di raggiungere un'intesa circa i criteri di detta suddivisione) essa avrà luogo fra i diversi compartimenti ferroviari e non per provincia, sicchè, essendo il sorteggio unico per tutte le località di compartimento, l'eventuale circostanza che per una provincia abbia concorso anche una sola cooperativa, non comporta di per sè la certezza del finanziamento.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

9 dicembre 1971

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere se finalmente non si ravvisi l'opportunità di stroncare abusivismi che rappresentano un'intollerante manifestazione di malcostume continuato, istituendo un servizio di controllo dell'uso legittimo di automezzi di proprietà dello Stato o comunque di enti pubblici dei quali si può fare lecito utilizzo esclusivamente per motivi d'ufficio. Altrettanto dicasi per l'uso di comunicazioni telefoniche, rilevando che l'auspicata moralizzazione in tale importante settore può essere affidata anche alla responsabilità degli operatori, siano essi autisti, siano essi centralinisti, a seconda che si alluda all'uso degli automezzi ovvero all'uso delle linee telefoniche, per cui eventuali ulteriori trasgressioni sono da contestare anche agli stessi operatori per essere compiacenti complici di un arbitrio non più tollerabile in un Paese democratico, che deve in ogni sua azione rendere conto alla collettività, documentando di operare legalmente attraverso tutte le sue strutture. (int. scr. - 3258)

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se sia vero quanto è stato pubblicato recentemente dalla stampa, e cioè che il costo di gestione delle automobili ministeriali ha raggiunto la sbalorditiva spesa di 20 miliardi di lire nel 1970, senza comprendere la spesa per il personale di guida e di officina.

Si chiede, se la notizia è esatta, quali iniziative sono allo studio allo scopo di ridurre un costo tanto notevole, ritenendo che non debba essere difficile disporre un più severo controllo, onde evitare possibili abusivismi. (int. scr. - 5740)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

In vista dell'aggiornamento della disciplina che regola l'uso di autoveicoli di proprietà dello Stato, questo Ministero, con circolare n. 105 del 18 dicembre 1967, ha chiesto a tutte le amministrazioni statali particolareggiate notizie sull'organizzazione e la conduzione del relativo servizio.

Acquisiti i necessari elementi, non si è mancato di prospettare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una serie di proposte attraverso le quali pervenire alla revisione dell'attuale normativa del servizio automobilistico di Stato, nel duplice intento di eliminare la difformità delle gestioni in atto e di assicurare la regolare utilizzazione dei veicoli per il trasporto di persone.

Ottenuta l'adesione a tali proposte, questo Ministero ha provveduto a costituire un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione di funzionari qualificati del Provveditorato generale dello Stato, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Ragioneria generale dello Stato con il compito, oltre che di vagliare le ripetute proposte e le altre che nel corso dei lavori potrebbero essere avanzate, di elaborare un'organica ed aggiornata normativa da sostituire a quella vigente. In tale sede saranno certamente tenute presenti anche le sopravvenute disposizioni legislative sull'« assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti ».

Le conclusioni alle quali perverrà detto gruppo di lavoro saranno tempestivamente portate a conoscenza degli organi competenti per il seguito da dare all'iniziativa.

Premesso quanto sopra, si comunica che, al 31 dicembre 1970, l'onere per tutti i veicoli a motore (autovetture, campagnole, autobus, autocarri, natanti, elicotteri, eccetera) in uso presso l'amministrazione statale è risultato di gran lunga inferiore a quello indicato dalla signoria vostra onorevole.

Anche per quanto concerne l'uso dei telefoni questo Ministero si è preoccupato di adottare le misure necessarie per limitarlo ai casi strettamente necessari per esigenze di servizio.

Contemporaneamente, infatti, sono state dotate le centrali telefoniche di dispositivi di blocco per impedire le conversazioni in teleselezione e, con apposita circolare, sono state impartite disposizioni che vietano l'effettuazione di chiamate interurbane attraverso i centralini, limitando tale facoltà ad alcune linee dirette all'uopo autorizzate ma con l'obbligo per gli operatori di registrare l'ora e la località chiamata, nonchè il nome del funzionario che richiede la comunicazione.

Per quanto riguarda le linee dirette, invece, responsabile dell'apparecchio è il funzionario titolare che ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione — apposta su ogni bolletta — attestante che le telefonate interurbane sono state effettuate per esigenze di servizio.

Si chiarisce che l'uso di tali linee è concesso, in via di massima, a funzionari di grado elevato che per le loro mansioni hanno necessità di fruire del mezzo telefonico con rapidità ed autonomia.

Infine, a parere di questo Ministero non sembra opportuno ridurre ulteriormente i collegamenti telefonici esistenti, atteso che l'utilità e la necessità del mezzo sono tali da far considerare gli eventuali, limitati casi di abuso praticamente irrilevanti rispetto ai vantaggi recati ai servizi dalla rapidità e immediatezza delle informazioni, la qual cosa, in ultima analisi, si risolve in una economia di fatto.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

11 dicembre 1971

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale sia l'atteggiamento del Governo in presenza dello sciopero dei professori universitari, i quali mirano ad ottenere statuizioni diverse da quelle approvate dal Senato per la riforma universitaria.

Ritiene, invero, l'interrogante che contrasti gravemente con i princìpi dell'ordinamento democratico tale azione di autotutela di una categoria che si contrappone al Parlamento, quando esso si è già pronunciato in uno dei suoi rami in sede legislativa e deve essere lasciato in piena libertà di azione e

serenità di giudizio, affinchè, con il voto dell'altro ramo del Parlamento stesso, detta riforma divenga legge e sia pronta ad entrare in vigore. (int. scr. - 5392)

RISPOSTA. — Si fa presente che non si ha notizia se non di sporadiche e occasionali minacce di sciopero formulate — in modo ipotetico — dai professori di alcune facoltà universitarie, minacce che, d'altronde, non hanno sinora avuto effetto.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

7 dicembre 1971

CORRAO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere entro quali termini di tempo intende provvedere alle gravi carenze funzionali del Tribunale di Marsala, determinate dalla mancanza di giudici: infatti, un posto previsto dall'organico non è stato mai occupato e, inoltre, attualmente non sono stati ancora sostituiti 2 giudici trasferiti altrove, mentre 2 giudici penali sono contemporaneamente addetti alla trattazione di affari civili e destinati anche alle udienze.

Da tale congestione deriva che, per 4 mesi all'anno, l'Ufficio istruttorio penale, con un carico di oltre 1.000 processi, viene curato da un solo giudice.

Se si considera, poi, la gravità dei delitti ed il particolare stato della giustizia nel territorio di competenza di quel Tribunale, si appalesa più urgente provvedere. (int. scr. - 6463)

RISPOSTA. — Si deve, anzitutto, far presente che, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura la materia relativa alle assegnazioni di sede, ai trasferimenti dei magistrati e ad ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi, restando riservata al Ministro di grazia e giustizia, in base all'articolo 11 della menzionata legge del 1958 modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197, la facoltà di formulare richieste nella materia suddetta.

Si fa presente, poi, per quanto riguarda l'ufficio giudiziario segnalato nella interrogazione, che la pianta organica assegna al tribunale di Marsala il presidente e sette giudici. Attualmente vi prestano servizio il presidente e quattro giudici.

A seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stati destinati, con provvedimento in corso, al tribunale predetto, con le funzioni di giudice, il dottor Pasquale Troise, uditore in tirocinio nel tribunale di Napoli, ed il dottor Salvatore Salvago, uditore allo stato in aspettativa per obblighi di leva. Entrambi potranno assumere possesso nel tribunale di Marsala presumibilmente nel gennaio del prossimo anno.

Resta così vacante un solo posto di giudice del quale sarà richiesta al più presto la copertura al Consiglio superiore.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

11 dicembre 1971

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se ritenga legittima ed opportuna la sospensione di tutti i voli decisa dall'Alitalia durante l'astensione dal lavoro del personale, costretto allo sciopero contro la politica sindacale dell'azienda che appare orientata a scaricare sui lavoratori — con l'intensificazione dei ritmi, la proliferazione dei contratti a termine, le dequalificazioni, le condizioni dell'ambiente di lavoro, le pratiche antisindacali del paternalismo e della repressione — gli errori ed i ritardi della gestione, specie per quel che riguarda l'esigenza di riformare il trasporto aereo perchè meglio possa rispondere alle moderne esigenze economiche e sociali del Paese;

2) quali misure intenda adottare per risolvere urgentemente e positivamente la vertenza in atto, anche allo scopo di contribuire alla creazione di rapporti demo-

cratici tra azienda e sindacati, indispensabili ai fini stessi della ristrutturazione e dello sviluppo della società di bandiera. (int. scr. - 5680)

RISPOSTA. — La sospensione dei voli dell'Alitalia, verificatasi a Fiumicino il 3 agosto 1971, si ricollega direttamente allo sciopero delle maestranze.

In relazione ad una quasi generale astensione del personale, che poteva ingenerare situazioni di pericolo, l'Alitalia non poteva non adottare l'anzidetto provvedimento di sospensione, imposto peraltro dalla necessità di garantire l'incolumità dei passeggeri e la sicurezza degli aerei e degli impianti aeroportuali.

Si aggiunge che allo scalo di Fiumicino, dove la compagnia di bandiera ha la propria base di armamento, convergono la maggior parte dei voli nazionali ed internazionali, per cui qualsiasi interruzione dell'attività dello scalo di Fiumicino, anche se limitata, disorganizza i servizi aerei.

Pertanto, allorchè allo sciopero del personale dello scalo aderì anche quello del settore prenotazioni ed un parte dei piloti, venne meno ogni possibilità di programmare un servizio, sia pure limitato.

Per quanto attiene al punto 2) dell'interrogazione, si fa presente che, pur esulando la disciplina dei rapporti di lavoro dalla sua competenza specifica, questa Amministrazione non ha mancato di prospettare alle parti l'opportunità di dover pervenire ad una sollecita normalizzazione dell'attività aeroportuale.

In data 6 agosto 1971, a seguito di apposita convocazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Alitalia e le proprie maestranze concordavano di analizzare e risolvere in sede ministeriale quei problemi di carattere sindacale che avevano portato ad agitazioni dei lavoratori nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

9 dicembre 1971

GERMANÒ. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che il Consiglio di Stato, con decisione del 15 settembre 1968, n. 508, e con altre successive, ha sancito il principio secondo cui la decorrenza, ai fini giuridici ed economici, delle promozioni per esami di concorso dei dipendenti di ruolo dello Stato deve essere identica a quella attribuita ai promossi ad uguale grado per scrutinio per merito comparativo, nel caso di posti contemporaneamente disponibili per l'uno e l'altro sistema di avanzamento;

che nel 1963 fu bandito dall'Amministrazione del tesoro un concorso per la promozione a posti di vice direttore nelle direzioni provinciali del Tesoro;

che ai vincitori di detto concorso fu attribuita la decorrenza del 31 ottobre 1964, mentre ai promossi per merito comparativo fu riconosciuta la decorrenza del 15 dicembre 1962,

si chiede di conscere se il Ministro intende adeguarsi alle decisioni del Consiglio di Stato, pronunziate per casi analoghi ed applicate dalla Ragioneria generale dello Stato e da altre Amministrazioni, retrodatando al 15 dicembre 1962 le nomine dei vincitori del concorso in premessa. (int. scr. - 5513)

RISPOSTA. — I 117 vincitori del concorso a 223 posti di vice direttore, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1963, furono a suo tempo promossi a decorrere dal 30 ottobre 1964, data dell'ultimo verbale della Commissione esaminatrice, in quanto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente, la decorrenza non poteva risalire a data anteriore a quella di formazione della graduatoria.

Soltanto successivamente, cioè con decisione n. 335 del 21 aprile 1965, il Consiglio di Stato ha accolto il principio (seguito da questo Ministero per provvedimenti posteriori a tale data) secondo cui, nel caso di concorrenza di promozioni per esami e per scrutinio, i promossi mediante esami debbono precedere in ruolo i promossi per scrutinio ed avere quanto meno la stessa decorrenza.

Va, in proposito, rilevato che nessuno degli interessati ebbe a ricorrere a suo tempo

nelle competenti sedi avverso il relativo provvedimento, talchè lo stesso è divenuto inoppugnabile. Pertanto, ogni eventuale modifica della graduatoria predetta dovrebbe essere attuata mediante un provvedimento di annullamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela. Senonchè, condizione essenziale della legittimità di tale esercizio è la presenza di un interesse attuale e concreto dell'Amministrazione, che non sembra ravvisabile nel caso in esame, in quanto la situazione di ruolo si è ormai consolidata da lungo tempo ed ogni mutamento di essa finirebbe piuttosto col determinare una turbativa che, nel mentre lederebbe posizioni definitivamente acquisite dai controinteressati, non troverebbe sufficiente giustificazione nell'esigenza di servizio dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

11 dicembre 1971

LA ROSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Considerato lo stato di disagio che si è venuto a determinare nella Pretura di Vittoria per le gravi deficienze di organico, a causa della mancata copertura dei posti di cancelliere e di ufficiale giudiziario;

considerato che la sede pretorile di Vittoria è la più importante dell'intero distretto giudiziario per quantità e qualità di affari, come risulta da tutte le statistiche e dalle ispezioni effettuate;

rilevato che, in data 12 ottobre 1971, gli avvocati riuniti in assemblea hanno deciso l'astensione dalle udienze a tempo indeterminato, con gravissime conseguenze per le popolazioni interessate, che attendono la definizione di controversie giudiziarie, talune delle quali instaurate da anni,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritiene d'intervenire, al fine di ovviare ai gravi inconvenienti di una situazione divenuta insostenibile a Vittoria, attraverso la sollecita copertura dei posti di cancelliere e di ufficiale giudiziario. (int. scr. - 6344)

RISPOSTA. — Si informa che all'unico posto vacante di cancelliere sui tre previsti dall'organico, presso la pretura di Vittoria è stato destinato, con provvedimento del 29 ottobre 1971, il cancelliere Ignazio Andolina.

Circa il posto vacante, sui due in pianta, di ufficiale giudiziario, si fa presente che esso è stato pubblicato, ai fini della copertura, sul *Bollettino Ufficiale* del 30 novembre 1971. Se non vi saranno aspiranti si provvederà assegnandovi un ufficiale giudiziario di nuova nomina dopo l'espletamento del concorso che è in atto.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

11 dicembre 1971

PELLICANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda indagare sulle lamentele espresse contro il direttore della Clinica delle malattie tropicali ed infettive dell'Università di Roma.

L'interrogante chiede se sia vero che è stata aperta un'inchiesta da parte di un ispettore generale del Ministero, a quali conclusioni si sia arrivati e quali provvedimenti siano stati presi. (int. scr. - 3739)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione ha disposto due successive ispezioni che hanno costituito oggetto di relazioni, rispettivamente in data 30 aprile 1969 e 21 novembre 1969 (integrate da relazione in data 28 novembre 1969), ampiamente documentate, trasmesse alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nonchè alla procura generale della Corte dei conti.

Non si è ritenuto di costituire una apposita Commissione per svolgere indagini sui metodi di cura praticati nella predetta clinica, in considerazione della libertà di sperimentazione garantita ai professori universitari, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni da cui si rileva, fra l'altro, che molti fra coloro che criticano il metodo cura-

tivo seguito nella clinica secondo i criteri del professor Girolami hanno scritto in passato in favore di tale metodo.

Per quanto attiene, infine, alla facoltà riconosciuta al Ministro dall'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) di sospendere il professore dall'ufficio e dallo stipendio « ove la gravità dei fatti lo richieda », si precisa che il Ministero stesso, stante le risultanze delle indagini esperite, non ha ritenuto, in pendenza del procedimento penale instaurato nel 1965 presso il tribunale di Roma, di procedere in tal senso nei confronti del professor Girolami.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

7 dicembre 1971

RAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi provvedimenti disciplinari promossi dal preside del liceo classico di Gela e dai presidi dell'istituto magistrale, del liceo classico, dell'istituto per ragionieri e dell'istituto professionale di Caltanissetta nei riguardi degli studenti che hanno dato vita a manifestazioni di protesta contro il comportamento tenuto dalla polizia a Roma nei confronti dei terremotati della Valle del Belice e che hanno preso parte allo sciopero generale che ha avuto luogo nella stessa Valle del Belice, e per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere nei confronti dei responsabili di un così assurdo, antidemocratico comportamento. (int. scr. - 4315)

RISPOSTA. — Si fa presente che, da indagini esperite, è emerso che nessun provvedimento disciplinare è stato adottato nei confronti degli alunni che si sono astenuti dalle lezioni per manifestare la loro solidarietà in favore dei terremotati della Valle del Belice.

Il provvedimento di abbassare il voto di condotta adottato dal collegio dei professori del liceo classico di Gela, è stato un episodio isolato che non è configurabile come sanzione disciplinare e che rientra, comunque, nei poteri insindacabili degli organi di quello Istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

7 dicembre 1971

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Considerando che la legge n. 300 del 1970 sullo statuto dei diritti dei lavoratori deve estendere la sua efficacia in ogni sua parte a tutti i lavoratori dipendenti sia da privati che da enti pubblici,

osservato che la circolare con la quale il Ministero della giustizia ha sollecitato ai presidenti di corte d'appello e, tramite questi, ai presidenti di tribunale, la revoca di molti messi di conciliazione e ciò in base all'articolo 28, comma secondo, del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, deve ritenersi a tale stregua non solo priva di ogni fondamento giuridico ma addirittura contraria alla legge,

si chiede di sapere per quali motivi detta circolare è stata diramata e se non si ritenga urgente e doveroso darne formale abrogazione. (int. scr. - 5664)

RISPOSTA. — Di seguito alla risposta interlocutoria data il 24 agosto 1971 all'interrogazione, si osserva, anzitutto, che la circolare di questo Ministero, richiamata nell'interrogazione medesima, non ha affatto sollecitato i presidenti di tribunale a disporre la revoca di molti messi di conciliazione, ma ha soltanto interessato i presidenti delle varie corti d'appello ad invitare, nell'ambito dei rispettivi distretti, i presidenti dei tribunali ad un esame attento ed approfondito delle nuove richieste di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di messo di conciliazione, procedendo a nuove autorizzazioni soltanto nel caso in cui il numero dei messi sia effettivamente insufficiente ai fini di un regolare espletamento del servizio.

La circolare predetta si è proposta, altresì, lo scopo di assicurare una migliore esecuzione del servizio medesimo, suggerendo una più penetrante ed oculata vigilanza sulle attività di istituto espletate dai messi di conciliazione da parte dei competenti organi e, conseguentemente, anche l'eventuale ricorso all'applicazione dell'articolo 28, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, il quale, come è noto, stabilisce la revoca o la sospensione temporanea dall'esercizio delle funzioni di messo di conciliazione quando risulti che l'incaricato non adempia scrupolosamente ai suoi doveri.

Tale disposizione, tuttora in vigore, ha carattere speciale e non sembra pertanto che possa considerarsi decaduta per effetto dell'entrata in vigore dello Statuto dei diritti dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (vedasi articolo 37).

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

11 dicembre 1971

VERONESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quali disposizioni alcuni ufficiali dello stato civile, fra cui quello del comune di Bologna, richiedano, alla donna che abbia sciolto il matrimonio per divorzio, l'osservanza del divieto di nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni, previsto all'articolo 89 del codice civile per ipotesi di scioglimento totalmente diverse. (int. scr. - 5619)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo, ed anche per conto, del Ministro dell'interno facendo presente, secondo quanto ha ora riferito la competente procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, che il comportamento del Comune di quella città — il quale richiede anche alla donna che abbia ottenuto lo scioglimento del matrimonio in base ai casi previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'osservanza del divieto a contrarre nuove nozze se non dopo 300 giorni, come prevede l'articolo 89 del codice civile — appare conforme, in mancanza di particolari disposizioni, al sistema legislativo vigente.

Invero, secondo la predetta Procura, il testo del citato articolo 89 parla di « scioglimento » del matrimonio precedente, locuzione adottata pure dalla menzionata legge n. 898 del 1970 e, del resto, il decorso del termine di 300 giorni dalla data di scioglimento del matrimonio per contrarre nuovo matrimonio trova la sua ragione nella necessità di escludere incertezze sulla paternità che potrebbero presentarsi anche nell'ipotesi dello scioglimento verificatosi per effetto della cennata legge n. 898.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

15 dicembre 1971

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'interno.* — L'interrogante, con riferimento all'aggressione teppistica di cui è rimasto vittima il professor Raffaele Spongano, titolare della cattedra di italiano nell'Università degli studi di Bologna, in data 9 marzo 1971, per avere doverosamente respinto le assurde minacce mossegli da un gruppo di una trentina di studenti, che si dice aderenti a « Potere operaio », a « Lotta continua » ed a « Il manifesto », i quali gli intimavano di trasformare due votazioni insufficienti date a due studentesse in votazioni massime, chiede di conoscere se il Governo non ritenga, posta fine alle deplorazioni che, perdurando nel tempo senza alcun conseguente seguito, finiscono per rafforzare le attività illecite di minoranze sconsiderate, di dare disposizioni affinchè quanti di competenza provvedano alla più rigorosa applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari che presiedono alla vita universitaria, al fine di prevenire, ed in ogni modo sanzionare, ogni azione illecita che venisse tentata o commessa.

Quanto sopra si chiede sia per la salvaguardia dei diritti fondamentali ed irrinuncia-

bili di libertà, che da secoli accompagnano l'ordinamento universitario e che non possono essere messi in crisi da minoranze non certo qualificabili ideologicamente come estremiste, ma per la realtà dei fatti soltanto come teppiste, sia per la doverosa tutela di quanti, docenti e studenti, partecipano democraticamente e con dignità di intenti alla vita universitaria. (int. scr. - 6316)

RISPOSTA. — Si fa presente che la mattina del 9 marzo 1971 un centinaio di giovani, in gran parte aderenti al gruppo « Potere operaio » si erano riuniti in assemblea nella facoltà di lettere dell'Università di Bologna per discutere le azioni da intraprendere in favore dello studente Francesco Piro, che si trovava ancora ristretto nelle carceri giudiziarie perchè imputato di violenza aggravata a pubblico ufficiale, commessa negli incidenti avvenuti il 4 febbraio 1971 nell'Istituto tecnico industriale di Stato « O. Belluzzi ».

Alcuni di essi, venuti successivamente a conoscenza che due studentesse, nella mattinata, erano state bocciate nell'esame di letteratura italiana dal professor Raffaele Spongano, irrompevano nell'aulo dell'Istituto di letteratura italiana, situato al terzo piano della facoltà, in cui il professore continuava a svolgere le sue funzioni di esaminatore, pretendendo che i voti relativi ai due esami non superati fossero cambiati in trenta.

Al rifiuto del professore, i giovani, dopo aver isolato l'istituto da ogni comunicazione telefonica esterna, mediante la sottrazione dell'auricolare e del microfono dei due telefoni che erano collocati uno nella stanza ove il professore esaminava, e l'altro nella segreteria dell'Istituto, rivolgevano nei confronti del professor Spongano minacce ed insulti e lo colpivano con un calamaio pieno d'inchiostro che imbrattava i suoi abiti.

Per i fatti predetti la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha comunicato a suo tempo che si stava procedendo con rito formale contro ignoti, per i reati di oltraggio e violenza aggravati, lesioni personali aggravate, falso materiale in atto pubblico e furto pluriaggravato.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

7 dicembre 1971

VERONESI, BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se, per avviare a soluzione un problema che è divenuto ormai di determinante importanza per la difesa e lo sviluppo della intera fascia turistica romagnola compresa tra Bellaria e la foce del fiume Reno, non si ritenga opportuno aprire al traffico aereo civile (voli *charters*) l'aeroporto militare di Cervia (San Giorgio) e potenziare, ai fini della più larga utilizzazione civile, l'aeroporto di Spreta (Ravenna). (int. scr. - 6264)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio.

A seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione ed il Ministero della difesa, l'aeroporto di Cervia sarà aperto al traffico aereo civile, fatte salve le esigenze dell'aeronautica militare.

A tale proposito è stato redatto uno schema di piano regolatore per la costituzione di una zona « aviazione civile » nell'aeroporto in questione, schema che è attualmente all'esame del Ministero della difesa per il necessario benestare.

Per quanto concerne invece l'aeroporto di Ravenna « La Spreta », attualmente agibile per il traffico aeronautico nazionale con orario J, la pratica relativa all'apertura dell'aeroporto al traffico commerciale non ha avuto ulteriore seguito a causa della cessata attività della società Aeralpi per le cui esigenze operative era stata richiesta la suddetta estensione di apertura.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

9 dicembre 1971